

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2211

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori IANNONE, ANTONIAZZI, CANNATA, LAMA, FERRAGUTI, CHIESURA, VECCHI, FRANCHI, GAROFALO, GAMBINO, LOPS, SALVATO, SCIVOLETTO, PINNA, TRIPODI, VISCONTI e VITALE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MARZO 1990

Norme integrative dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67,
sui progetti di lavoro nel Mezzogiorno

ONOREVOLI SENATORI. - Con l'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, (legge finanziaria 1988) è stato disposto il finanziamento, per il triennio 1988-90, nei territori del Mezzogiorno, di attività di utilità collettiva consistenti in progetti di lavoro e formazione destinati ad impiegare, a tempo parziale, giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, privi di occupazione ed iscritti nella prima classe delle liste di collocamento.

Tali progetti vengono presentati all'Agenzia per l'impiego competente per territorio e non comportano l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.

Sulla base delle esperienze realizzate ed in relazione all'esaurirsi della prima annua-

lità è tuttavia opportuno predisporre alcune modifiche. Queste modifiche alla normativa in vigore sono poste al fine di meglio governare la fase di esaurimento della prima annualità nonché di gestire la transitorietà dell'articolo 23, della citata legge n. 67 del 1988, affiancandola, in maniera coordinata e progressiva, alla realizzazione di quel sistema di lavoro, formazione e reddito minimo garantito che è stato presentato nelle scorse settimane, sotto forma di proposta di legge, (atto Camera 4019), dal Gruppo comunista presso la Camera dei deputati.

Si ritiene pertanto opportuna l'elevazione dell'età massima per l'impiego in tali progetti da 29 a 32 anni, così da far fronte

almeno in parte ai problemi posti da una consistente fascia di disoccupati che è stata fino ad oggi esclusa da qualsiasi progetto occupazionale (articolo 1)

È poi necessario tutelare la qualificazione professionale raggiunta con la partecipazione al progetto di lavoro e formazione attraverso il rilascio di un attestato di qualifica valido sul mercato del lavoro pubblico e privato (articolo 2).

Allo stesso modo il disegno di legge prevede il riconoscimento della contribuzione figurativa relativa all'indennità effettivamente percepita durante l'attuazione dei progetti (articolo 3).

Si introducono inoltre dei meccanismi di tutela dell'avviamento al lavoro delle donne, attraverso una proporzionale ed adeguata percentuale nelle liste di collocamento (articolo 4).

Per coloro che hanno esaurito la prima annualità è necessario predisporre, con il concorso delle Regioni e della Comunità europea, nuovi e distinti piani occupazionali e di formazione di durata annuale (articolo 5).

Questo disegno di legge mira anche ad estendere il campo delle attività inseribili nell'ambito dei «progetti socialmente utili» ai sensi dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, considerando nel novero i lavori di cura e di assistenza ed i servizi alla persona, recuperando così attività ingiustamente penalizzate dal mercato del lavoro e non sufficientemente tutelate dall'ordinamento.

Viene, poi, affiancata alla fase di lavoro-formazione in senso stretto la possibilità di essere impegnati anche in attività esclusivamente di tipo formativo tendenti al recupero della scuola dell'obbligo o post-diploma e post-laurea. Tale attività dà tuttavia diritto

ad una indennità «formativa» di importo leggermente inferiore (articolo 6).

Per i giovani che terminano l'esperienza di lavoro e formazione viene garantita, analogamente a quando disposto per il lavoro stagionale e precario, una indennità di «inoccupazione» di durata semestrale pari al 65 per cento del compenso, utile in attesa del reinserimento nel mondo del lavoro (articolo 7).

Qualora i progetti approvati non assorbano interamente i finanziamenti previsti sembra opportuno prevedere la destinazione di tale eventuale eccedenza per la predisposizione dei nuovi e distinti piani occupazionali previsti dall'articolo 5 del disegno di legge (articolo 8).

È poi necessario che le imprese proponenti e che gestiscono i progetti siano in possesso di requisiti di qualificata imprenditorialità, valutati dalla Commissione regionale per l'impiego competente per territorio attraverso un'istruttoria di merito e non meramente formale (articolo 9).

Vengono, infine, esclusi dall'assunzione nell'ambito dei progetti di cui all'articolo 23 coloro che risultano soci delle imprese, anche cooperative, che propongono e gestiscono tali progetti (articolo 10).

Per quanto riguarda la copertura finanziaria, l'onere derivante dalle norme proposte viene coperto attraverso la riduzione della spesa prevista all'articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in ragione di lire 350 miliardi per l'anno 1990 e di 250 miliardi per l'anno 1991, questo infatti è l'ammontare della previsione di spesa per la realizzazione di questa normativa (articolo 11).

Invitiamo quindi i colleghi senatori ad approntare sollecitamente il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

(Elevazione dell'età per la partecipazione ai progetti)

1. L'età massima per la partecipazione ai «progetti socialmente utili» così come definiti dall'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è elevata a 32 anni.

Art. 2.

(Attestato di qualifica)

1. Al termine dell'attività svolta dai giovani impegnati nei progetti di cui all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, viene rilasciato, su proposta della competente Commissione regionale per l'impiego, un'attestato di qualifica ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, valido ad ogni effetto di legge.

2. Tale attestato è valido ai fini del collocamento pubblico e privato e comprova la partecipazione ai progetti di lavoro e formazione secondo le qualifiche professionali e le mansioni svolte.

Art. 3.

(Contribuzione figurativa)

1. Ai giovani impegnati nei progetti di pubblica utilità previsti dall'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, viene accreditata una contribuzione figurativa ai fini pensionistici pari all'ammontare dell'indennità effettivamente percepita durante l'attuazione di tali progetti.

Art. 4.

(Percentuale femminile)

1. La percentuale di donne avviate ai progetti di lavoro e formazione di cui all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, non può essere inferiore alla percentuale di donne prive di occupazione aventi un'età compresa tra i 18 e i 32 anni ed iscritte nella prima classe delle liste di collocamento delle rispettive circoscrizioni territoriali.

Art. 5.

(Nuovi piani occupazionali)

1. Per i giovani che hanno esaurito la prima annualità vengono predisposti nuovi e distinti piani occupazionali e di formazione di durata annuale, anche attraverso il concorso delle Regioni e con l'eventuale utilizzo delle risorse a tal fine predisposte dalla Comunità europea.

Art. 6.

(Nuove attività di lavoro e formazione)

1. Nel novero delle attività di utilità pubblica ricomprese nei progetti di lavoro e formazione ai sensi dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono da considerarsi anche le attività di cura e di assistenza ed i servizi alla persona.

2. Tra le attività inseribili nell'ambito dei «progetti socialmente utili» ai sensi dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, si debbono comprendere anche le attività esclusivamente di tipo formativo tendenti al recupero della scuola dell'obbligo o post-diploma e post-laurea sulla base di progetti regionali formulati d'intesa con le autorità scolastiche e le università.

3. Le attività di cui al comma 2 danno diritto ad un'indennità «formativa» di importo pari all'80 per cento dell'indennità prevista per le altre esperienze di lavoro e formazione.

Art. 7.

(Indennità di inoccupazione)

1. Per i giovani che terminano le attività previste dall'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e che non risultano impegnati in altre attività di lavoro o formazione viene garantita un'indennità di inoccupazione pari al 65 per cento del compenso mensile massimo previsto dal comma 7 del citato articolo 23 ed erogata dall'INPS per un periodo non superiore a 6 mesi.

Art. 8.

(Destinazione eventuale eccedenza)

1. Qualora i progetti approvati non assorbano interamente i finanziamenti previsti, l'eventuale eccedenza sarà destinata alla predisposizione dei nuovi e distinti piani occupazionali e di formazione previsti all'articolo 5 della presente legge.

Art. 9.

(Controllo dei requisiti di imprenditorialità)

1. La Commissione regionale per l'impiego competente per territorio valuta, attraverso un'istruttoria di merito, se le imprese che propongono e gestiscono i progetti siano in possesso di adeguati requisiti di qualificata imprenditorialità.

Art. 10.

(Esclusione dai progetti)

1. Dalle assunzioni nell'ambito dei progetti di cui all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono esclusi i soci delle imprese, anche cooperative, che propongono e gestiscono tali progetti.

Art. 11.

(Copertura finanziaria)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è ridotta di lire 350 miliardi per l'anno 1990 e lire 250 miliardi per l'anno 1991.

2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 350 miliardi per l'anno 1990 e lire 250 miliardi per il 1991, si provvede attraverso la riduzione di spesa disposta nel comma 1.